

Cassazione penale: la condotta rafforza, se non addirittura provoca, il disegno criminoso

# Cda, concorso per il presidente

## Condannato con i dirigenti se ostacola i revisori contabili

DI DARIO FERRARA

Il presidente del consiglio d'amministrazione della società è condannato insieme con i dirigenti per il reato di ostacolo alla revisione contabile. E ciò benché non sia lui a compiere materialmente la condotta fraudolenta sulle giacenze di magazzino rivolta contro le funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche. Il vertice aziendale, infatti, risponde a titolo di concorso morale: la sua condotta rafforza, se non addirittura provoca, il disegno criminoso dei dirigenti che tentano d'ingannare l'organo di revisione e rappresenta un contributo causale determinante. A incastrare

il presidente è la conversazione intervenuta sul telefono aziendale con il dirigente, che pensa bene di registrarla: il file audio non è un'intercettazione, ma un documento di cui può disporre, anche come prova, chi ha partecipato al colloquio. Così la Cassazione penale, sez. quinta, nella sentenza n. 8290 del 03/03/2026.

### Questione di differenza

Diventa definitiva la condanna per il reato di cui all'articolo 2638 Cc inflitta al presidente della casa vinicola, soggetta al controllo di revisione contabile dell'organismo delle cooperative. Alla vigilia dell'ispezione mancano

all'appello oltre 2.200 ettolitri di vino annotati nei registri contabili, che costituiscono patrimonio della cantina: il responsabile della produzione e il direttore della cantina riempiono d'acqua i vasi vinari indicando che i serbatoi conterrebbero una pregiata dop, ma non ci cascano gli ispettori addetti al controllo contabile delle giacenze. I due dirigenti sono giudicati separatamente: uno sceglie il rito abbreviato, l'altro patteggiava. Entrambi testimoniano contro il presidente: è al corrente del trucco («speriamo che ci vada bene») ma poi tenta di dissociarsi. Quando i revisori scoprono l'imbroglio, il responsabile della produzione chiama il presiden-

te dal telefono aziendale, registrando la conversazione: gli dice di sbrigarsi a venire nella cantina per la «questione della differenza»; un riferimento che nella concitazione del momento l'imputato coglie al volo, segno che ha partecipato all'accordo fraudolento: alla conversazione assiste uno degli ispettori.

### Prova logica

Sussiste il reato di cui al secondo comma dell'articolo 2638 Cc: è un delitto a forma libera di evento, richiede che si verifichi un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, come conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi modalità. Quando richiama il

potere ispettivo, la norma si riferisce a un concetto tecnico di vigilanza, funzionale a esercitare un controllo preventivo e successivo sull'attività dei soggetti sottoposti: il tutto per garantirne l'affidabilità sul mercato e nel rapporto con il pubblico. Sul concorso morale pesa la prova logica: l'ostacolo alla vigilanza favorisce la società e il soggetto che s'interfaccia con l'autorità e sarebbe incorso nella responsabilità, cioè il presidente del Cda. E un documento utilizzabile in base all'articolo 234 Cpp, e non un'intercettazione, la registrazione della conversazione realizzata da chi vi ha partecipato.

© Riproduzione riservata

## La cartolarizzazione del magazzino apre un canale di finanziamento alternativo

La cartolarizzazione del magazzino può aiutare la finanza delle PMI italiane, aprendo un canale di finanziamento alternativo e complementare al credito bancario tradizionale. In linea con le recenti tendenze macroeconomiche e con i relativi pacchetti legislativi europei, è stato approvato, lo scorso 22 ottobre 2025, il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI) passato alla Camera il 5 febbraio 2026 e in via di approvazione definitiva al Senato. Il pacchetto è volto a sostenere in maniera costante e strutturale il tessuto produttivo italiano, dando esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cd. Small Business Act europeo e prevede, tra i diversi obiettivi, l'individuazione di «una serie di misure per agevolare le PMI, migliorare l'accesso ai finanziamenti e a una forza lavoro qualificata e fornire sostegno lungo tutto il loro ciclo di vita».

L'art. 8 del Capo II rubricato «Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione» del DDL PMI rubricato «Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino» modifica radicalmente la legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti, aprendo di fatto un canale di finanziamento alternativo e complementare al credito bancario tradizionale: la cartolarizzazione del magazzino, nota anche come destocking.

L'intervento appena citato rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma: il magazzino delle imprese, finora considerato prevalentemente una zavorra, diviene un bene finanziabile, cartolarizzabile e monetizzabile in modo strutturato.

La norma, in sostanza, amplia la disciplina delle cartolarizzazioni estendendola ai prodotti trasformati o combinati consentendo di realizzare la segregazione tramite una società veicolo dedicata (SPV).

L'impresa può dunque mantenere la proprietà dei beni, imponendo un

vincolo di destinazione a favore del finanziatore oppure trasferire la proprietà dei beni di magazzino a una SPV d'appoggio, che li gestisce nell'interesse dell'operazione di cartolarizzazione.

La reale portata del recente intervento si apprezza dall'analisi del recente contesto economico: il credito bancario alle PMI è diventato maggiormente selettivo, più caro e più condizionato dalla richiesta di garanzie spesso molto onerose. A ciò si unisce una dinamica ancora instabile data dalla variabilità dei tassi di interesse.

Le PMI potrebbero, ora, contare su un concreto strumento di finanza d'impresa valorizzando a fini finanziari i beni di magazzino e spostando una parte della finanza d'impresa su basi più aderenti all'economia reale, senza passare per aumenti di capitale o per un ulteriore irrigidimento del rapporto tra sistema finanziario ed economico e quindi tra banca e impresa.

La cartolarizzazione, grazie al cambio di paradigma dell'art. 8, non riguarderà dunque solo i crediti ma anche i beni di magazzino e i proventi che da essi derivano.

L'operazione ha indubbiamente una serie di vantaggi: consente finanziamenti ancorati a beni reali e non frutto di elaborata ingegneria finanziaria, libera liquidità senza modificare la struttura proprietaria, migliora le condizioni di credito grazie alla garanzia sui beni segregati e aiuta le PMI a ottimizzare il capitale circolante trasformando parte del magazzino in risorse finanziarie. Per contro: richiede sistemi contabili e organizzativi solidi che garantiscano inventari affidabili e correttamente valorizzati e risente della volatilità e dell'obsolescenza del magazzino, che possono ridurre l'efficacia della garanzia.

Marco Pistis,

Managing Partner di IPG Law Firm

© Riproduzione riservata

## Reclami nel concordato, ko motivazione per relationem

Concordato semplificato, nulla la motivazione per relationem nel reclamo. È affetto da motivazione apparente il decreto della Corte d'Appello che, nel giudizio di reclamo avverso il rigetto dell'omologazione del concordato semplificato, si limiti a richiamare le valutazioni espresse dal Tribunale senza esaminare i motivi di gravame e senza ricostruire il contenuto della proposta. Lo ha affermato la Cassazione con l'ordinanza n. 1357 del 21 gennaio 2026. La vicenda riguardava una proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CcII, respinta in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d'Appello mediante un rinvio per relationem alle argomentazioni del Tribunale. Nel reclamo erano stati dedotti specifici vizi del decreto di rigetto, relativi sia alla struttura della proposta sia alla valutazione delle condizioni di accesso alla procedura. La Cassazione ha ribadito che la motivazione per relationem è ammissibile solo quando consenta di individuare con chiarezza le ragioni della decisione e di verificare che il giudice del gravame abbia effettivamente esaminato le censure proposte. In particolare, nel giudizio di reclamo la Corte d'Appello è tenuta a svolgere un autonomo scrutinio delle doglianze, non potendo limitarsi a un richiamo generico alle valutazioni già espresse dal primo giudice. In mancanza del contenuto della proposta e dell'esame dei motivi di reclamo, il provvedimento è privo di apparato argomentativo idoneo a rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito, cosa che integra vizio di motivazione apparente e comporta la nullità del decreto impugnato.

Umberto D'Agostino

© Riproduzione riservata

## GIURISPRUDENZA CASA

### PRIVAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DISDETTA ORIGINARIAMENTE INTIMATA

«In tema di locazione ad uso abitativo, al fine di privare di effetti la disdetta originariamente intimata, occorre che ricorrano (...) specifici ed univoci elementi contrari, quali una condotta successiva non equivoca - certo diversa dalla mera inerzia o dalla tolleranza della persistenza della detenzione da parte del conduttore - (...) nel senso della rinnovazione del rapporto locatizio, e dunque (...) nuove manifestazioni di volontà di segno contrario, ma assolutamente univoche (...) ed ulteriori rispetto alla mera tolleranza della detenzione dell'immobile da parte del conduttore, ovvero alla mera inerzia, condotta che resta del tutto neutra».

Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 2282 del 4 febbraio 2026.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia